

MY BUSINESS CARE DANNI AI TERZI

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
- Documento informativo aggiuntivo relativo al prodotto assicurativo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all'interno del presente documento

Edizione 07/2019

“MY BUSINESS CARE” è distribuito da  UniCredit

Compagnia: CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: My Business Care - Danni a Terzi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa di Responsabilità Civile



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità Civile dell'esercizio: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità Civile per i fatti della vita privata;
- ✗ Responsabilità Civile per fatti inerenti attività diversa da quella dichiarata;
- ✗ Locali adibiti ad attività diversa da quella dichiarata.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni verificatisi in tutti i Paesi dell'Europa geografica.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo. Puoi chiedere il frazionamento annuale o mensile con una maggiorazione del 4,5%, in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite. Puoi pagare il premio mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione. L'assicurazione ha durata di un anno dalla data di decorrenza e, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Puoi esercitare il diritto di ripensamento dall'Assicurazione entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Quadro. Puoi disdettare alla scadenza annuale sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso la filiale dell'Intermediario. Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

CreditRas
ASSICURAZIONI SPA

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

CreditRas Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz
Prodotto "My Business care – Danni a Terzi"

Data realizzazione 01/07/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CreditRas Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, 3; 20145; Milano; tel. 800116633; sito internet: www.creditrasassicurazioni.it; e-mail: info_creditras@allianz.it; PEC: creditrasassicurazioni@pec.allianz.it.

CreditRas Assicurazioni S.p.A, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990)- Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 – soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 99,2 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 38,3 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sul sito <http://www.creditrasassicurazioni.it/creditrasassicurazioni/chi-siamo/report-SFCR> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 91.783
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 24.734
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 151.367
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 151.367
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 165%

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile dell'esercizio

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto questi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di Cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività indicata nella Scheda tecnica di modulo.

Si precisa che per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno dell'impresa di assicurazione è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con l'Assicurato.


Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?


OPZIONI CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO

<p>La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>La copertura assicurativa è estesa ai danni a Cose altrui causati da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, nell'ambito del fabbricato o dei locali ove si svolge l'attività indicata nella Scheda tecnica di modulo o presso terzi.</p>
<p>La responsabilità civile della proprietà del fabbricato</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>La copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato o dei locali la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo e in cui si svolge l'attività ivi indicata. Sono comprese le pertinenze inclusi eventuali giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici.</p> <p>La copertura assicurativa comprende, inoltre, i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da spargimento d'acqua conseguente esclusivamente a rotture accidentali di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature; - da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, purché tali danni siano indennizzabili a termini della garanzia di responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività e/o da eventuali garanzie aggiuntive e siano riconducibili alla responsabilità dell'Assicurato in qualità di proprietario del fabbricato o dei locali.
<p>La responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Qualora l'Assicurato sia affittuario del fabbricato o dei locali ove si svolge l'attività assicurata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo, la copertura assicurativa vale, ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611 codice civile, per i danni ai locali tenuti in locazione che derivino da incendio, esplosione e scoppio.</p>
<p>La responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>L'Impresa si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.</p> <p>La garanzia è anche prestata per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS. Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.</p>
<p>La responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Sono compresi i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della garanzia di responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività e/o da eventuali garanzie aggiuntive.</p>
<p>La responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1784 e 1785 del codice civile per danni derivanti da furto, distruzione o deterioramento delle Cose portate dai clienti e consegnate all'Assicurato per la custodia delle stesse.</p>
<p>La responsabilità civile per i danni alle cose movimentate</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>La copertura assicurativa è estesa ai danni subiti dalle Cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito dell'azienda assicurata o presso terzi.</p>
<p>La responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti o cose - anche non installati dall'Assicurato stesso - per danni cagionati a terzi dai suddetti impianti o cose installati, mantenuti o riparati.</p> <p>Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre il numero dei giorni indicati nella Scheda tecnica di modulo successivi alla consegna dei lavori al committente.</p> <p>Se l'assicurazione è prestata per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 37 del</p>

	22 gennaio 2008 (ex Legge n. 46 del 5 marzo 1990) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la stessa è operativa purchè l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto medesimo.
La responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario Garanzia aggiuntiva	La copertura assicurativa è estesa ai danni a Cose di terzi in consegna e custodia dell'Assicurato conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario.
La responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio Garanzia aggiuntiva	Sono compresi quelli conseguenti a lavaggio e/o pulitura veicoli.
La responsabilità civile per danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli Garanzia aggiuntiva	La copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di manutentore/riparatore di veicoli a motore e/o gommista di cui alla legge n.122 del 5 febbraio 1992, per danni cagionati a terzi dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, nonché i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici. Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre 60 giorni dalla riconsegna del veicolo.
La responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo Garanzia aggiuntiva	La copertura assicurativa comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina. Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.
La responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale Garanzia aggiuntiva	La copertura assicurativa è estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli in stato di avaria. La garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.
La responsabilità civile per i danni a terzi causati dai subappaltatori Garanzia aggiuntiva	La copertura assicurativa comprende la responsabilità che ricade sull'Assicurato in qualità di appaltatore, per i danni cagionati a terzi da subappaltatori e/o da prestatori di opere e servizi (art. 2222 codice civile) mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.
La responsabilità civile in caso di infortuni subiti dai subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi Garanzia aggiuntiva	Sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro anche i subappaltatori e prestatori di opere e servizi (art. 2222 codice civile) ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.
La responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sotterranei Garanzia aggiuntiva	La copertura assicurativa comprende i danni a condutture e/o impianti sotterranei.
La responsabilità civile per i danni da scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori Garanzia aggiuntiva	La copertura assicurativa comprende i danni a Cose cagionati da lavori di scavo, sterro e rinterro. Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre il numero dei giorni indicati nella Scheda tecnica di modulo successivi alla consegna dei lavori al committente. Entro tale periodo sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad assestamento del terreno.
La responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno	La copertura assicurativa comprende i danni a Cose dovuti a cedimento e/o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Garanzia aggiuntiva	
La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale	La copertura assicurativa si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.
Garanzia aggiuntiva	

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi Esclusi	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> il coniuge, il convivente more uxorio, genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a) e le Società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime; i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla precedente lettera c) che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività indicata nella Scheda tecnica di modulo, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 codice civile). <p>Sono tuttavia considerati terzi, i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto della attività indicata nella Scheda tecnica di modulo.</p>

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Responsabilità Civile dell'esercizio	<p>Dalla copertura assicurativa sono esclusi i danni:</p> <p>a) causati da o dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; • rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile; • inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale; • umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali; • proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale; • proprietà e uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili; • veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; • furto, ad eccezione dei danni dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi per compiere l'azione delittuosa, qualora l'Assicurato operi nel settore "Edilizia"; • lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione di quelli oggetto di committenza eseguiti in conformità alla norma vigente e purchè ne derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale; • prodotti e/o Cose in genere dopo la loro messa in circolazione e/o vizio originario dei prodotti ad eccezione, qualora l'Assicurato non operi nel settore "Edilizia", dei danni da smercio cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di

	<p>validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti e per i soli generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti, anche presso terzi, per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori ad eccezione del caso in cui l'Assicurato operi nel settore "Edilizia"; • operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori; • ditte subappaltatrici per lavori ceduti in subappalto dall'Assicurato; • detenzione e impiego di ad eccezione del caso in cui l'Assicurato operi nel settore "Edilizia"; • smarrimento ed errata consegna; • utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.) • attività off-shore e rigs; • interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali; • rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili; <p>b) alle Cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio (tranne quelli derivanti da detenzione e impiego di esplosivi quando sono assicurate attività edili) di Cose dell'Assicurato o da lui detenute; • altrui derivanti da attività svolte presso terzi e trovantisi in ambito lavori e che per volume e peso possono essere rimosse senza particolari difficoltà, fatta eccezione per le attività complementari ed accessorie all'attività indicata nella Scheda tecnica di modulo, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento; • oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori; • che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 codice civile; • dopo la consegna, e relative spese di riparazione o sostituzione e conseguenti a mancato uso o disponibilità; • da cedimento e franamento del terreno; • da vibrazioni o assestamenti del terreno; • trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate; <p>c) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; • all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; <p>d) sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti dalla proprietà dei fabbricati; • cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei in genere nonché quelli da essi conseguenti; • alle opere in costruzione limitatamente alle attività edili; • punitivi di qualsiasi natura; • derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività indicata nella Scheda tecnica di modulo.
<p>ESCLUSIONI valide per le singole garanzie aggiuntive/condizioni particolari che integrano le esclusioni della Garanzia Responsabilità civile dell'esercizio</p>	
<p>La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Sono esclusi i danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.</p>
<p>La responsabilità civile della proprietà del fabbricato</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di furto; • da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo salvo che non sia stata richiamata la garanzia aggiuntiva opzionale "La responsabilità civile per i danni da

<p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>inquinamento accidentale”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo fatta eccezione per gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono e simili, anche se di proprietà delle società erogatrici; • alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo che non sia stata richiamata la garanzia aggiuntiva opzionale “La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto”; • da lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; • derivante unicamente da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali; • causati da emissione di onde e/o campi elettromagnetici; • punitivi di qualunque natura; • ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; • derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati.
<p>La responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Responsabilità civile dell'esercizio.</p>
<p>La responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>È esclusa dalla presente garanzia la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle malattie professionali che colpiscano i propri Prestatori di lavoro; • all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; • all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; • derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione detenzione ed uso di sostanze radioattive; • derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; • da eventuali azioni di rivalsa da parte di ASL per spese di ospedalità.
<p>La responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Responsabilità civile dell'esercizio.</p>
<p>La responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>La garanzia non opera per denaro, titoli di credito, carte valori, preziosi e per veicoli a motore e natanti in genere e quanto in essi contenuto.</p>
<p>La responsabilità civile per i danni alle cose movimentate</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cose trasportate; • rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale; • subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.
<p>La responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad impianti, attrezzature, cose installati, riparati o mantenuti e qualsiasi eventuale spesa inerente la sostituzione o la riparazione degli stessi; • da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione da chiunque siano stati fabbricati; • da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le cose sono destinati; • da mancato o intempestivo intervento manutentivo; • relativi allo svolgimento di attività di riparazione di veicoli e natanti; • concernenti attività edili.

<p>La responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Sono esclusi i danni a capi in pelle e pellicce.</p>
<p>La responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Responsabilità civile dell'esercizio.</p>
<p>La responsabilità civile per danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subiti dall'Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro e comunque dalle persone considerate terzi. <p>Non sono considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il coniuge, il convivente more uxorio, genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a) e le Società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime; c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla precedente lettera c) che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività indicata nella Scheda tecnica di modulo, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 codice civile) <ul style="list-style-type: none"> • da mancato uso o disponibilità del veicolo; • da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.
<p>La responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Responsabilità civile dell'esercizio.</p>
<p>La responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Sono esclusi i danni alle Cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.</p>
<p>La responsabilità civile per i danni a terzi causati dai subappaltatori</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Responsabilità civile dell'esercizio.</p>
<p>La responsabilità civile in caso di infortuni subiti dai subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Responsabilità civile dell'esercizio.</p>
<p>La responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sotterranei</p> <p>Garanzia aggiuntiva</p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Responsabilità civile dell'esercizio.</p>
<p>La responsabilità civile per i danni da</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) a condutture e/o impianti sotterranei in genere;

scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori Garanzia aggiuntiva	b) alle opere stesse.
La responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno Garanzia aggiuntiva	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Responsabilità civile dell'esercizio.
La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale Garanzia aggiuntiva	Sono esclusi i danni a terzi che pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO E PERIODI DI CARENZA	
Responsabilità civile dell'esercizio	Franchigia
Lavori presso terzi - danni in ambito lavori	Limite di indennizzo Franchigia
Committenza auto	Limite di indennizzo Franchigia
Danni a veicoli di terzi durante le operazioni di carico/scarico anche presso terzi	Limite di indennizzo Franchigia
Danni a veicoli, cicli e motocicli in consegna e/o custodia e/o sottoposti a lavori di manutenzione o riparazione	Franchigia
Danni subiti da veicoli derivanti da caduta dal ponte di sollevamento	Limite di indennizzo Franchigia
Responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i locali in affitto	Franchigia
Responsabilità civile della proprietà del fabbricato	Franchigia
Responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto	Franchigia
Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro	Franchigia
Responsabilità civile per i danni da interruzione e	Limite di indennizzo Franchigia

sospensione dell'attività di terzi	
Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia	Limiti di indennizzo Franchigia
Responsabilità civile per i danni alle cose movimentate	Limiti di indennizzo Franchigia
Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori	Limiti di indennizzo Franchigia
Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario	Limiti di indennizzo Franchigia
Responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio	Franchigia
Responsabilità civile per danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli	Limiti di indennizzo Franchigia
Responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo	Limiti di indennizzo Franchigia
Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale	Limiti di indennizzo Franchigia
Responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori	Franchigia
Responsabilità civile in caso di infortuni subiti dai subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi	Franchigia
Responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sotterranei	Limiti di indennizzo Franchigia
Responsabilità civile per i danni da scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori	Limiti di indennizzo Franchigia
Responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno	Limiti di indennizzo Franchigia
Responsabilità civile per i danni da	Limiti di indennizzo

inquinamento accidentale	Franchigia
-------------------------------------	------------

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: il Contraente o l'Assicurato deve: <ul style="list-style-type: none"> contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.89.41.36. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato; astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.
	Assistenza diretta/in convenzione: AWP Viale Brenta 32 20137 Milano
	Gestione da parte di altre imprese: Allianz S.p.A Piazza 3 Torri 3 20145 Milano
	Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (come ad esempio, la dichiarazione inesatta o reticente relativa all'attività svolta oppure la mancata comunicazione della sua variazione) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Quando e come devo pagare?

Premio	Alla scadenza di ogni annualità il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati", pubblicato dall'ISTAT.
Rimborso	<p>Ripensamento</p> <p>In caso di ripensamento l'Impresa rimborsa il Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, qualora l'Assicurazione sia già decorsa, ovvero al lordo dell'imposta nel caso in cui la Polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti.</p> <p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>Per le polizze con frazionamento annuale di premio, in caso di recesso per sinistro l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso.</p>

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto destinato alle persone giuridiche titolari di un conto corrente UniCredit:

- che svolgono un'attività rientrante tra quelle assicurabili;
- con fatturato annuo inferiore a Euro 4.000.000,00;
- con numero di addetti (intesi come dipendenti regolarmente assunti, ma anche i titolari, i soci lavoratori,) fino a 5;
- con mono-ubicazione della sede operativa, che deve essere operante unicamente sul territorio italiano (con esclusione della Repubblica di San Marino e Della Città del Vaticano).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita dagli intermediari è stabilita nella misura del 24% (calcolata sul premio imponibile).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami riguardanti il contratto o un servizio assicurativo vanno inoltrati a:</p> <p>CreditRas Assicurazioni S.p.A., Servizio Clienti, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, Fax 02 72162588, Indirizzo email: reclami@creditrassicurazioni.it</p> <p>Per maggiori informazioni sulla procedura reclami è possibile consultare la sezione "Reclami" del sito internet della Società all'indirizzo www.creditrassicurazioni.it .</p> <p>La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della

	Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

MY BUSINESS CARE DANNI A TERZI

Contratto di Assicurazione
responsabilità civile generale

Edizione 07/2019

Il presente documento, contenente le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

“MY BUSINESS CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:



le Agenzie UniCredit

Per informazioni è attivo:



il Servizio Clienti UniCredit
al numero gratuito **848.88.00.88**

Per Sinistri, può chiamare il seguente numero:

Numero Verde
800.89.41.36

Glossario	4
Condizioni di Assicurazione	5
Condizioni generali di Assicurazione	5
Oggetto dell'Assicurazione	7
Garanzie aggiuntive opzionali	11
Operatività	15
In caso di sinistro	15
Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza	17

GLOSSARIO

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarata/e nella Scheda tecnica di modulo.

Contraente: la persona giuridica che stipula l'Assicurazione.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Impresa: CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Indennizzo/Indennità: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Intermediario: UniCredit S.p.A.

Limite di Indennizzo: l'importo, entro la Somma Assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.

Massimale/Somma Assicurata: importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in rela-

zione alle garanzie prestate di responsabilità civile. Il Massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli avvenuti diritto all'indennizzo) e per Danni a Cose.

Polizza: Il documento sottoscritto dal Contraente che prova l'Assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori di lavoro: le persone fisiche che svolgono l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti. Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo dell'Assicurazione quadro, sottoscritto dal Contraente.

Scheda di Preventivo: documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo delle specifiche garanzie sottoscritte.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

AVVERTENZA Il Glossario costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile da parte del Contraente)

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente ed è dovuto per l'intera annualità.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.

Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.

L'Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l'addebito sul conto corrente UniCredit del Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. Nel caso di chiusura del rapporto di conto corrente, l'Assicurazione si chiude con effetto alla scadenza della mensilità successiva alla richiesta di chiusura.

Art. 1bis Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale da parte del Contraente)

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi annuali successivi, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle

ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I premi dovranno essere pagati mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente e sono dovuti per l'intera annualità.

Nel caso di chiusura del rapporto di conto corrente, l'Assicurazione si chiude con effetto immediato con conseguente rimborso del rateo di premio non goduto.

Art. 2 Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Quadro, e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, qualora l'Assicurazione sia già decorsa, ovvero al lordo dell'imposta nel caso in cui la polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti. Il Contraente, per eser-

citare tale diritto, dovrà, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione. Per la determinazione del Premio pagato e non goduto da rimborsare si considera la data della comunicazione all'Intermediario.

Condizioni di Assicurazione

6

Nel caso in cui il Sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento,

l'Impresa non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

Art. 3 Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta, della polizza quadro o del singolo/i modulo/i sottoscritti, da parte del Contraente, esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicura-

zione, almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata dell'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

L'Impresa ha diritto di esercitare la disdetta, dell'intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, entro 15 giorni dalla scadenza annuale dell'intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i.

Art. 4 Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione o aggiunta di singolo/i modulo/i, o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di sostituzione, disponibile presso la Filiale dell'Interme-

diario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati

dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla

comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influenzano sulla valutazione del rischio, possono comportare

la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 8 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da al-

tro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 9 Recesso in caso di Sinistro

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile da parte del Contraente)

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria

dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Contraente o l'Assicurato può darne comunicazione all'Impresa mediante lettera raccomandata.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 9bis Recesso in caso di Sinistro

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale da parte del Contraente)

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo,

l'Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta

dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. 206/2005. In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio annuale, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate

in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 10 Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di interruzione per cessato rischio, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione.

CreditRas Assicurazioni si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della documentazione che prova il cessato rischio, ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire l'Assicurazione e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale Assicurazione, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Impresa stessa a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni

delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 13 Chi e cosa assicuriamo

L'Assicurazione vale per l'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo che l'Impresa tiene indenne di quanto questi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi

per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di Cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai casi disciplinati all'Articolo "Le prestazioni dell'Assicurazione" fatto salvo quanto espressamente escluso dall'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione".

Art. 14 Le prestazioni dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

L'Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

Art. 14.1 Le attività complementari e accessorie

L'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da attività di carattere complementare e accessorio a quella descritta nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e/o merci;

operazioni di carico e scarico anche se tali operazioni sono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici. Sono compresi in garanzia i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni; restano comunque esclusi i danni dovuti a incendio, furto, eventi atmosferici, atti vandalici, mancata rispondenza d'uso. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, a condizione che le stesse siano svolte direttamente dagli Addetti all'Attività dichiarata.

Art. 14.2 Le attività collaterali

Sono altresì comprese le attività collaterali che non siano inerenti al ciclo produttivo; a titolo esemplifica-

Condizioni di Assicurazione

8

tivo e non esaustivo, nel concetto di attività collaterale rientrano:

- proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;
- gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche gli Addetti dell'Assicurato;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani.

Per le attività collaterali affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

Art. 14.3 Il dolo dei prestatori di lavoro

L'Impresa tiene inoltre indenne l'Assicurato per i danni dolosamente cagionati a terzi delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 14.4 La responsabilità personale dei prestatori di lavoro

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi, entro il limite del Massimale assicurato, i Prestatori di lavoro stessi, limitatamente ai danni da essi subiti (escluse le malattie professionali) per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

In caso di Sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra Prestatori di lavoro, il Massimale assicurato costituirà il Limite di Indennizzo per periodo di Assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.

Art. 14.5 La committenza auto

L'Assicurazione, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, vale anche per i danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti. La garanzia comprende anche i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia vale purché le autovetture, i motocicli, i ciclomotori, e i natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o al R.I.D. (Registro Imbarcazioni da Diporto) ovvero a lui locati.

Qualora esista Polizza di responsabilità civile obbli-

gatoria per i rischi della circolazione o navigazione di natanti, la presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta Polizza, e fino alla concorrenza della Somma Assicurata con la presente garanzia. Nel caso in cui la Polizza di responsabilità civile obbligatoria, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio". La garanzia è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 14.6 Il lavoro presso terzi

L'Assicurazione comprende l'Attività dichiarata svolta presso terzi. A tal fine si precisa che, relativamente ai danni alle Cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per volume e peso non possono essere rimosse senza particolare difficoltà in relazione alla tipologia di intervento, la garanzia è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Tali limitazioni non si applicano alle attività complementari o accessorie svolte presso terzi, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento.

Art. 14.7 Le azioni di rivalsa INPS

L'Assicurazione, per i danni verso terzi, vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 222/84.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quello sopra citato, non rientrano nella presente garanzia.

Art. 14.8 La responsabilità civile riconducibile al fabbricato ove si svolge l'attività dichiarata

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante:

- dalla conduzione del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. Sono comprese le pertinenze inclusi eventuali giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata;
- dai lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato o dei locali riferiti all'ubicazione. Inoltre per la committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, e/o di ristrutturazione previsti dal D.Lgs 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché

dall'evento siano derivanti, in capo alle stesse, la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Art. 14.9 I danni da prodotti somministrati o venduti

Qualora l'Assicurato non operi nel settore "Edilizia", l'Assicurazione comprende i danni da smercio cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti.

Per i soli generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, la garanzia è estesa ai danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Dalla presente garanzia sono esclusi i danni:

- derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore sul prodotto.

Per i prodotti alimentari, la garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dal D.lgs. 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni, concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

Per questa garanzia, il Massimale assicurato costituisce il Limite di Indennizzo per periodo di Assicurazione.

Art. 14.10 I danni a cose di terzi in consegna e custodia

L'Assicurazione comprende inoltre i danni a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, compresi i veicoli, cicli e motocicli dei Prestatori di lavoro.

Sono esclusi i danni:

- da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata rispondenza d'uso;
- alle Cose che costituiscono strumento di lavoro, compresi immobili e/o Cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria;
- ai capi di vestiario sottoposti a lavorazione e/o puliture di qualsiasi genere;
- a valori, preziosi, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti.

Art. 15 La Franchigia per danni a cose

Relativamente ad ogni Sinistro comportante un danno a Cose, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza e

Art. 16 Le esclusioni dell'Assicurazione

Dall'Assicurazione sono esclusi i danni:

a) **causati da o dovuti a:**

- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

Qualora l'Assicurato operi nel settore "Commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli". Sono, inoltre, compresi i danni ai veicoli, cicli e motocicli sottoposti a rifornimento e/o a lavori di manutenzione e riparazione con la sola esclusione delle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori; quest'ultima limitazione non si applicherà ai veicoli danneggiati a seguito di caduta dal ponte di sollevamento.

Restano, inoltre, esclusi i danni dovuti a:

- lavaggio e/o pulitura di veicoli;
- errata erogazione a veicoli sotto rifornimento;
- spostamento di veicoli limitatamente ai danni al veicolo spostato;
- vizio del prodotto relativamente ai carburanti.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 14.11 Le attività edili

Qualora l'Assicurato operi nel settore "Edilizia", l'Assicurazione è estesa:

- ai danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori non oltre 30 giorni da che le stesse siano accessibili all'uso ed aperte al pubblico. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano;
- alla detenzione o impiego autorizzato di esplosivi. I danni alle coltivazioni, ai fabbricati, alle Cose in essi contenute e ai manufatti in genere sono compresi qualora si verifichino oltre il raggio di 100 metri dal fornello di mina;
- ai danni da furto, dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi per compiere l'azione delittuosa.

nella Scheda tecnica di modulo, salvo quanto diversamente previsto nella Sezione "Garanzie aggiuntive opzionali".

- rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- umidità, stitilicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
- proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposi-

zioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;

- proprietà e uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
 - veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 - furto, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo "Le attività edili";
 - lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione di quanto previsto dall'articolo "Responsabilità civile riconducibile al fabbricato ove si svolge l'Attività dichiarata";
 - prodotti e/o Cose in genere dopo la loro messa in circolazione e/o vizio originario dei prodotti fermo quanto previsto all'articolo "I danni da prodotti somministrati o venduti";
 - opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori ad eccezione di quanto previsto dall'articolo "Le attività edili";
 - operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
 - ditte subappaltatrici per lavori ceduti in subappalto dall'Assicurato;
 - detenzione e impiego di esplosivi ad eccezione di quanto previsto dall'articolo "Le attività edili";
 - smarrimento ed errata consegna;
 - utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.);
 - attività off-shore e rigs;
 - interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali;
 - rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;
- b) **alle Cose:**
- altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio (tranne quelli derivanti da detenzione e impiego di esplosivi quando sono assicurate attività edili) di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- altrui derivanti da attività svolte presso terzi e trovantisì in ambito lavori e che per volume e peso possono essere rimosse senza particolari difficoltà, fatta eccezione per le attività complementari ed accessorie all'Attività dichiarata, comprese operazioni di carico e scarico, approvvisionamento, consegna, prelievo e rifornimento; oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
 - che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo "I danni a cose di terzi in consegna e custodia";
 - dopo la consegna, e relative spese di riparazione o sostituzione e conseguenti a mancato uso o disponibilità;
 - da cedimento e franamento del terreno;
 - da vibrazioni o assestamenti del terreno;
 - trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate ad eccezione di quanto previsto nell'articolo "I Danni a Cose di terzi in consegna e custodia";
- c) **ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente:**
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
 - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- d) **sono inoltre esclusi i danni:**
- derivanti dalla proprietà dei fabbricati;
 - cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei in genere nonché quelli da essi conseguenti;
 - alle opere in costruzione limitatamente alle attività edili;
 - punitivi di qualsiasi natura;
 - derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività dichiarata.

Art. 17 La validità territoriale

L'Assicurazione vale per i danni a terzi che avvengono nel territorio di tutti i Paesi dell'Europa geografica. La responsabilità civile per infortuni dei Prestatori di La-

voro vale per il mondo intero, **semprechè sia stata richiamata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e sia stato corrisposto il relativo Premio.**

Art. 18 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata,

l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente Articolo e la Società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime;

- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi i

subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile).
Sono tuttavia considerati terzi, i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto della Attività dichiarata.

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e sia stato corrisposto il relativo Premio, con i limiti di Indennizzo e le Franchigie ivi indicati.

Art. 19 La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera b) l'Assicurazione è estesa ai danni a Cose altrui causati da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute,

nell'ambito del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata o presso terzi.

Sono esclusi i danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

Art. 20 La responsabilità civile della proprietà del fabbricato

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera d), l'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. Sono comprese le pertinenze inclusi eventuali giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici.

L'Assicurazione comprende, inoltre, i danni:

- derivanti da spargimento d'acqua conseguente esclusivamente a rotture accidentali di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature;
- da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, purché tali danni siano indennizzabili a termini della presente Assicurazione e riconducibili alla responsabilità dell'Assicurato in qualità di proprietario del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Sono esclusi i danni:

- 1) di furto;
- 2) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo salvo che non sia stata richiamata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e corri-

sposto il relativo Premio la garanzia aggiuntiva opzionale presente all'Articolo "La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale";

- 3) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo fatta eccezione per gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono e simili, anche se di proprietà delle società erogatrici;
- 4) alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo che non sia stata richiamata, nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e corrisposto il relativo Premio, la garanzia aggiuntiva opzionale presente all'Articolo "La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto";
- 5) da lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 6) derivante unicamente da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
- 7) causati da emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
- 8) punitivi di qualunque natura;
- 9) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- 10) derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati.

Art. 21 La responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto

Qualora l'Assicurato sia affittuario del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, a parziale deroga dell'Articolo

"Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera b), l'Assicurazione vale, ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611 del codice civile, per i danni ai locali tenuti in locazione che derivino da incendio, esplosione e scoppio.

Condizioni di Assicurazione

12

Art. 22 La responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro

L'Impresa si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. La garanzia è anche prestata per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.

È esclusa dalla presente garanzia la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:

- alle malattie professionali che colpiscano i propri Prestatori di lavoro;
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;

- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- da eventuali azioni di rivalsa da parte di ASL per spese di ospedalità.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto liquidato da tale istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale assicurato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

Art. 23 La responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera a), sono compresi i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività

industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione.

Art. 24 La responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia

Ad integrazione di quanto previsto all'Articolo "I danni a cose di terzi in consegna e custodia" e a parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera b), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1784 e 1785 del codice civile per danni derivanti da furto, distru-

zione o deterioramento delle Cose portate dai clienti e consegnate all'Assicurato per la custodia delle stesse. La garanzia non opera per denaro, titoli di credito, carte valori, preziosi e per veicoli a motore e natanti in genere e quanto in essi contenuto.

Art. 25 La responsabilità civile per i danni alle cose movimentate

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera b), l'Assicurazione è estesa ai danni subiti dalle Cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito dell'azienda assicurata o presso terzi.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- alle cose trasportate;
- rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Art. 26 La responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavoratori

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera a), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti o Cose - anche non installati dall'Assicurato stesso - per danni cagio-

nati a terzi dai suddetti impianti o Cose installati, manutentuti o riparati.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione e comunque non oltre il numero dei giorni indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda

tecnica di modulo successivi alla consegna dei lavori al committente.

Nell'eventualità in cui la presente Assicurazione sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

Se l'Assicurazione è prestata per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 46 del 5 marzo 1990) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la stessa è operativa purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto medesimo.

Art. 27 La responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario

A parziale deroga dell'Articolo "I danni a cose di terzi in consegna e custodia", l'Assicurazione è estesa ai danni a Cose di terzi in consegna e custodia

L'Assicurazione non comprende i danni:

- ad impianti, attrezzature, Cose installati, riparati o mantenuti e qualsiasi eventuale spesa inerente la sostituzione o la riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione da chiunque siano stati fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le Cose sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- relativi allo svolgimento di attività di riparazione di veicoli e natanti;
- concernenti attività edili.

Per i danni a persona è operante il Massimale assicurato di responsabilità civile per danni a terzi.

dell'Assicurato conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario **con esclusione dei capi in pelle e pellicce.**

Art. 28 La responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio

A parziale deroga di quanto indicato nell'Articolo "I danni a cose di terzi in consegna e custodia", sono

compresi quelli conseguenti a lavaggio e/o pulitura veicoli.

Art. 29 La responsabilità civile per danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera a), l'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di manutentore/riparatore di veicoli a motore e/o gommista di cui alla legge n.122 del 5 febbraio 1992, per danni cagionati a terzi dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, nonché i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici.

applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

Tale garanzia **vale esclusivamente:**

- per i danni fisici subiti dal conducente del veicolo;
- per l'eventuale rivalsa esperita nei confronti dell'Assicurato dal proprietario o conducente del veicolo o dall'Impresa che ha pagato il danno ai sensi dell'art. 2054 del codice civile e per effetto della legge sull'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli;
- per i danni riportati dal veicolo, fatta eccezione per quelli relativi alle parti su cui sono stati effettuati i lavori di riparazione o manutenzione.

Le garanzie non sono operanti per i danni:

- subiti dall'Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro e comunque dalle persone indicate nell'Articolo "Persone non considerate terzi";
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione e comunque non oltre 60 giorni dalla riconsegna del veicolo.

Nell'eventualità in cui la presente Assicurazione sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si

Art. 30 La responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera b), l'Assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambi-

to dell'officina. **Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.**

Condizioni di Assicurazione

14

Art. 31 La responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera b), l'Assicurazione è estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli in stato di avaria. La

garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale. Sono in ogni caso esclusi i danni alle Cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.

Art. 32 La responsabilità civile per i danni a terzi causati dai subappaltatori

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera a) e premesso che, l'Assicurato ha subappaltato parte dei lavori - in misura non superiore alla percentuale del fatturato annuo indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, - l'Assicurazione comprende la responsabilità che ricade sull'Assicurato in qualità di appaltatore, per i danni cagionati a terzi da subappaltatori e/o da prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile) mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

Qualora in caso di Sinistro si dovesse riscontrare che la parte dei lavori subappaltati ecceda la percentuale di fatturato annuo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa, salvo il caso in cui l'eccedenza non superi i 10 punti percentuali, indennizza il danno in proporzione al rapporto esistente tra il Premio calcolato per la percentuale del fatturato annuo indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e il Premio calcolato per la percentuale di fatturato annuo accertata al momento del Sinistro.

Art. 33 La responsabilità civile in caso di infortuni subiti dai subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi

A parziale deroga della lettera d) dell'Articolo "Persone non considerate terzi", sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, con esclusione delle malattie professionali, anche i subappaltatori e presta-

tori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile) ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Art. 34 La responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera d), l'Assicurazione comprende i

danni a condutture e/o impianti sotterranei.

Art. 35 La responsabilità civile per i danni da scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera a), l'Assicurazione comprende i danni a Cose cagionati da lavori di scavo, sterro e rinterro. Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione e comunque non oltre il numero dei giorni indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo successivi alla consegna dei lavori al committente. Entro tale periodo sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad assestamento del terreno.

Nell'eventualità in cui la presente Assicurazione sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a condutture e/o impianti sotterranei in genere;
- alle opere stesse.

Art. 36 La responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera b), l'Assicurazione comprende i danni a Cose dovuti a cedimento e/o franamento del

terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Art. 37 La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera a), l'Assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque

fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi che, pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture, siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante.

OPERATIVITÀ

Art. 38 Pluralità di assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale assicurato stabilito nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo

per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Art. 39 Calcolo del Premio

Relativamente alle garanzie previste dalla presente Assicurazione, il Premio è convenuto sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli Addetti che prestano l'attività per l'azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

L'Assicurazione è valida per aziende che sono costituite da non più di 5 Addetti.

Per gli Addetti che prestano l'attività per periodi non superiori a centottanta giorni complessivamente, il

Premio è calcolato considerando una prestazione lavorativa di centottanta giorni.

Qualora il numero degli Addetti vari rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà, sempreché tale numero non sia maggiore del limite sopra riportato, alla sostituzione dell'Assicurazione adeguando le condizioni e il Premio. Resta peraltro fermo quanto riportato dall'Articolo "Numero degli Addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali".

Art. 40 Stato d'uso del fabbricato

Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda

tecnica di modulo, e sempreché sia richiamata la specifica condizione aggiuntiva, l'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia in normale stato di manutenzione e conservazione.

Art. 41 Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade l'annualità di Premio;

alla scadenza di ogni annualità di Premio, il Premio stesso, i massimali ed i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) e previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo vengono adeguati in conformità al rapporto

tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.

Sono esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, che provvederà a comunicare tempestivamente, ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 42 Obblighi

In caso di Sinistro fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

- contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.89.41.36. L'operatore procederà all'identificazione dell'assicurato al quale fornirà immediatamente il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o

parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile;

- informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Art. 43 Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale

stabilito nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 44 Valore del fabbricato (Assicurazione parziale)

Relativamente alla responsabilità civile per danni da incendio, esplosione e scoppio ai locali tenuti in locazione e sempreché sia richiamata la specifica garanzia aggiuntiva, il valore risultante dall'Assicurazione deve corrispondere al Valore a nuovo del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Se al momento del Sinistro il Valore a nuovo del fabbricato, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 20% il valore indicato nella Scheda di Polizza Scheda di tecnica di modulo, l'Impresa risponde del danno in proporzione al

rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti dei Massimali assicurati.

Per Valore a nuovo si intende il criterio di valutazione in base al quale, in sede di liquidazione del danno, si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento delle Cose danneggiate.

Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda al valore o costo di ricostruzione: è la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.

Art. 45 Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre Assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero In-

dennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.

In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo a termini della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.

Art. 46 Numero degli Addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali

Se al momento del Sinistro il numero degli Addetti risulti superiore di una unità rispetto a quanto dichiarato dal Contraente al momento della stipula del Contratto, l'Impresa procederà comunque al pagamento del Sinistro. Fermo quanto disposto all'articolo "Sostituzione e modifiche dell'assicurazione", nel caso in cui, al momento del Sinistro, il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio della propria attività risulti superiore a quanto dichiarato al momento della stipulazione del presente contratto, come indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa rinuncia all'applicazione

del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del codice civile e applica lo Scoperto riportato nella sottostante Tabella.

Numero degli Addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali	Scoperto applicato
+1	Nessuno Scoperto
+2	20%
+3	25%
>3	35%

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla

protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell'interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati).

1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è CreditRas Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano in P.zza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo CreditRas Assicurazioni S.p.A. – P.zza Tre Torri 3 – 20145 Milano, ove sono disponibili

anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., P.zza Tre Torri 3 – Milano, oppure scrivendo all'indirizzo mail: Dpo.CreditRas.Assicurazioni@creditrassicurazioni.it.

2. Categorie di dati raccolti

La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all'appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto siano strumentali all'esecuzione del rapporto assicurativo.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- Dati personali;

- Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, vita sessuale, orientamento sessuale, origine razziale o etnica, ecc.) per i quali si richiede un **ESPRESSO CONSENSO** al trattamento;
- Dati giudiziari;
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

3. Finalità del trattamento

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da CreditRas Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comu-

nicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all'erogazione della prestazione assicurativa e, ancora, dare

esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;

- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente comunicati a CreditRas Assicurazioni S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo.

I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di anti-frode (come anche indicato nel Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati, potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

3.a Base Giuridica del trattamento

La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta in-

staurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.

3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

CreditRas Assicurazioni S.p.A chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati. Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" e/o giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Premesso che il **consenso** al trattamento dei dati personali è **facoltativo**, preme precisare che, in **caso di rifiuto**, CreditRas Assicurazioni S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all'esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamente dagli interessati per l'esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell'interessato stesso.

4. Modalità d'uso dei dati

I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si acconsenta, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamata tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed in-

formatici. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all'estero.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.

5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati

Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgano per conto di CreditRas Assicurazioni S.p.A., compiti di natura tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la redistribuzione del rischio.

Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori di CreditRas Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di "responsabile", di incaricato, ovvero operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali (intermediari bancari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione), consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telemati-

ci o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

Così pure i dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da CreditRas Assicurazioni S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.

In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

6. Trasferimento all'estero dei suoi dati

I dati personali degli interessati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovassero applicazione, CreditRas Assicurazioni S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali.

Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di

7. I suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l’elenco specifico dei diritti dell’interessato in relazione al

Si informa inoltre che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali

Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

conservazione può scrivere a: CreditRas Assicurazioni - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - telefono 800.11.66.33 e mail privacy@creditrassicureazioni.it. In ogni caso, qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, CreditRas Assicurazioni S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all’adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea.

CreditRas Assicurazioni S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento degli stessi.

trattamento dei dati che lo riguardano.

L’interessato potrà:

1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di CreditRas Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (limi-

Condizioni di Assicurazione

20

- tazione) in determinate circostanze per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l'esistenza di eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
 7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
 8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
 9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

7.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, gli interessati potranno anche esercitare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.

L'eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.

Per l'esercizio dei suoi diritti derivanti dal contratto di assicurazione può rivolgersi a CreditRas Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, Tel.: 800.11.66.33 o e-mail privacy@creditrassicurazioni.it.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, CreditRas Assicurazioni S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla

persona cui si riferiscono. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9. Diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

CreditRas
ASSICURAZIONI SPA

CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078

creditrasassicurazioni@pec.allianz.it - www.creditrasassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000

Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.